

CIRCOLARE N. 204/PRES. DEL 25 AGOSTO 2008, ESPLICATIVA DELLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2008, N. 5.

PARTE PRIMA

L'AMBITO APPLICATIVO DELLA LEGGE

In data 5 agosto u.s. è entrata in vigore, nei limiti meglio precisati a commento degli articoli 50 e seguenti, la *legge regionale 9 luglio 2008, n. 5*, recante *Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi*, il cui testo è stato pubblicato mercoledì 22 luglio 2008 nel *Bollettino Ufficiale* n. 30 della Regione Trentino-Alto Adige.

Detta *legge regionale* ha sostituito, quanto – in detta materia -prevedeva la *legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7*, rubricata *Vigilanza sulle cooperative*, e la *legge regionale 11 febbraio 1955 n. 3*, recante *Vigilanza sulle cooperative di credito* oltre anche ad alcune altre disposizioni quali quelle di cui all'articolo 2 della *legge regionale 28 luglio 1988, n. 15* e quelle contenute negli *articoli 2, 8, 9, comma 3* della *legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24*.

Nonostante la *Novella* abbia rivoluzionato la materia della cooperazione nel suo complesso e, più specificamente, il settore della *vigilanza* sugli *Enti cooperativi*, in generale, oltre a quello delle *società cooperative*, in particolare, nondimeno l'impianto complessivo della stessa è rimasto fedele alle caratteristiche ed alle peculiarità normative che da oltre un secolo hanno accompagnato, sia la nascita che il successivo sviluppo del *Movimento cooperativo*, così come oggi è avvertito dalle popolazioni che insistono sul territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Le citate *leggi regionali* del 1954 e 1955 hanno svolto un importantissimo ruolo nel concorrere a radicare - nell'ambito del tessuto

sociale regionale - un'economia con un'impronta marcatamente legata alla tradizione mutualistica, anche se, nell'ultimo quinquennio, le disposizioni delle stesse sono state oggetto di una profonda rivisitazione, sia da parte del *Legislatore nazionale*, così come anche da quello *comunitario* e questo sia sul piano pubblicistico che su quello privatistico.

Ora, per quanto concerne, l'ambito nazionale e la prospettiva pubblicistica, la disciplina della materia è stata oggetto di decisa innovazione a seguito dell'entrata in vigore del *decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220*, rubricato *Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi*; mentre, per quanto attiene l'impianto privatistico, la rimodulazione è avvenuta a seguito dell'approvazione del *decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6*, recante *Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative*.

In quest'ambito, non va altresì dimenticato, come anche le stesse *Istituzioni comunitarie* siano intervenute in detta materia, varando una serie di disposizioni che hanno avuto significative ripercussioni anche nell'ambito del nostro *Ordinamento giuridico* autonomistico; dette disposizioni sono oggi contenute nel *Regolamento del Consiglio UE* del 22 luglio 2003, n. 1435/2003, concernente lo *Statuto della Società cooperativa europea*, e quelle di cui alla *Direttiva 2006/43/CE* del *Parlamento europeo*, oltre alle disposizioni di cui alla *Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea* del 17 maggio 2006, con cui – in relazione alle *revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati* – si è provveduto a modificare le *Direttive del Consiglio UE* n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE, a cui si è, successivamente, accompagnata anche l'abrogazione della *Direttiva del Consiglio UE* n. 84/253/CEE.

Il *Legislatore regionale* non poteva quindi rimanere inoperoso ed è, pertanto, intervenuto esercitando la propria competenza legislativa esclusiva ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 4, n. 9* dello *Statuto speciale* per il Trentino-Alto Adige, approvato con *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*.

Detto intervento è stato anche coordinato con quanto previsto dall'*articolo 1* della *legge regionale 17 aprile 2003, n. 3* concernente la *Delega di funzioni amministrative alle Province autonome di Trento e di Bolzano* con cui si sono delegate alle due Province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni amministrative della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia, appunto, di *sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative*.

A monte dell'intervento normativo vi è stata anche una valida e strutturata collaborazione tra le varie pubbliche Amministrazioni coinvolte e la realtà del *Movimento cooperativo* a livello regionale, le quali hanno lavorato in piena sinergia nell'affrontare quelle esigenze configurate dalla globalizzazione economica che ha richiesto di rafforzare ed ulteriormente qualificare il settore in parola, il quale, al di là dei traguardi mutualistici che gli sono propri, ha anche, l'obiettivo di implementare un'attività con una precipua funzione sociale, così come la *Carta costituzionale* richiede.

La *legge* in parola si pone, quindi, anche quale concreta applicazione all'*articolo 118, ultimo comma*, della *Costituzione* laddove recita che le *Regioni (...) favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*.

Detta collaborazione è stata anche la concretizzazione del *Pensiero* della stessa *Organizzazione delle Nazioni Unite* posto che, in materia, con un'apposita *Risoluzione* - segnatamente la n. 56/114, adottata dall'*Assemblea Generale* il 19 dicembre 2001 – la medesima ha invitato gli Stati membri a prendere in considerazione talune indicazioni – le cosiddette, *Linee guida* – in forza delle quali gli Stati membri avrebbero dovuto coinvolgere i rappresentanti del *Movimento cooperativo* non soltanto in sede di stesura e di monitoraggio della disciplina cooperativa, ma anche in sede di vigilanza sulle *Società cooperative*.

La *legge* in esame ha, pertanto, introdotto una disciplina che fra i tanti obiettivi ha anche quello di garantire – con l'indiretto coinvolgimento della componente cooperativistica - un'**efficace vigilanza sugli enti cooperativi**, indicando detta vigilanza con il termine di **revisione cooperativa** per distinguerla dalla **revisione contabile** -

meglio indicata come **revisione legale** dei **Conti** - la quale ultima trova anch'essa una sua parziale disciplina nelle norme in parola.

In estrema sintesi, possiamo dire che la *Novella* ha semplificato il più possibile la previgente disciplina, razionalizzandone i vari istituti, come ad esempio, eliminando inutili procedure ed evitando di regolamentare duplicazioni di controlli, oltre a rimodulare il profilo delle sanzioni amministrative poste a presidio di questi precetti. Tutto questo è stato concepito accogliendo l'idea di un impianto normativo che al suo interno consentisse lo svolgimento sia dell'**attività di vigilanza**, così come anche quella di consulenza, altrettanto importante e funzionale per il successo di entrambe le attività.

PARTE SECONDA - L'ARTICOLATO

Il *Legislatore* ha strutturato la *legge* in parola con il seguente sommario:

TITOLO I – Disposizioni generali

Art.1 - *(Soggetti vigilati)*

Art. 2 - *(Autorità di vigilanza e di revisione)*

Art. 3 - *(Oggetto della revisione cooperativa)*

TITOLO II – Organi della vigilanza

Capo I – Strutture amministrative provinciali e regionali

Art. 4 – *(Strutture amministrative provinciali)*

Art. 5 – *(Commissione regionale per gli enti cooperativi)*

Art. 6 – *(Competenze della Commissione regionale)*

Capo II– Associazioni di rappresentanza riconosciute

Art. 7 – *(Compiti)*

Art. 8 – *(Riconoscimento)*

Art. 9 – *(Requisiti per il riconoscimento)*

Art. 10 – *(Vigilanza amministrativa)*

Art. 11 – *(Adesione degli enti cooperativi)*

TITOLO III – Registri provinciali degli enti cooperativi

Capo I – Struttura e funzione del registro

Art. 12 – *(Tenuta del registro)*

Art. 13 – *(Struttura del registro)*

Art. 14 – *(Funzione ed effetti dell'iscrizione)*

Capo II – Gestione del registro

Art. 15 – *(Iscrizione)*

Art. 16 – *(Variazioni di iscrizione)*

Art. 17 – *(Cancellazione)*

Art. 18 – *(Acquisizione di dati ed informazioni)*

TITOLO IV – Revisioni cooperative

Capo I – Disposizioni generali

Art. 19 – *(Tipologie di revisione)*

Art. 20 - *(Soggetti revisionandi)*

Art. 21 – *(Autorità di revisione)*

Capo II – Revisori cooperativi

Art. 22 – *(Nomina)*

Art. 23 – *(Professionalità)*

Art. 24 – *(Indipendenza)*

Art. 25 – *(Doveri e poteri)*

Art. 26 – *(Spese della revisione)*

Capo III – Oggetto ed esecuzione delle revisioni cooperative

Sezione I

Disposizioni comuni

Art. 27 – *(Revisione ordinaria)*

Art. 28 - *(Revisione straordinaria)*

Art. 29 - *(Attuazione della revisione)*

Art. 30 – *(Verbale di revisione)*

Art. 31 – *(Attribuzioni della struttura amministrativa e dell'autorità di revisione)*

Art. 32 - *(Pubblicità della revisione)*

Sezione II

Disposizioni speciali

Art. 33 – *(Banche di credito cooperativo)*

Capo IV – Provvedimenti amministrativi

Art. 34 – *(Elenco)*

Art. 35 - *(Gestione commissariale)*

Art. 36 – *(Scioglimento coatto)*

Art. 37 – *(Sostituzione dei liquidatori)*

TITOLO V – Revisione legale dei conti

- Art. 38 – (Nozione dell'attività)
- Art. 39 – (Revisori)
- Art. 40 – (Soggetti revisionandi)
- Art. 41 – (Corrispettivo della revisione)
- Art. 42 – (Norme di coordinamento)

TITOLO VI – Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

- Art. 43 - (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)
- Art. 44 – (Vigilanza sugli enti gestori)
- Art. 45 – (Fondi mutualistici provinciali per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

TITOLO VII – Diritto di accesso e tutela della riservatezza

- Art. 46 – (Tutela della riservatezza)
- Art. 47 – (Diritto di accesso)

TITOLO VIII – Disposizioni transitorie e finali

- Art. 48 – (Tipologie particolari di enti cooperativi)
- Art. 49 – (Requisiti particolari per l'iscrizione nel registro)
- Art. 50 – (Requisiti delle associazioni di rappresentanza e degli enti gestori)
- Art. 51 – (Disposizioni abrogate)
- Art. 52 – (Disposizione in materia di promozione e sviluppo della cooperazione)
- Art. 53 – Regolamenti attuativi)
- Art. 54 – (Applicazione della disciplina nazionale)
- Art. 55 – (Entrata in vigore)

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 (Soggetti vigilati)

Nell'alveo delle *Disposizioni generali di cui al Titolo I*, è stato collocato l'articolo 1, dedicato ai *Soggetti vigilati*, il cui comma primo richiama le disposizioni dell'*Ordinamento giuridico nazionale* oltre a quelle dello *Statuto di autonomia*, nell'ambito delle quali sono state parametrare le disposizioni introdotte dalla *Novella*; in esso si fa anche espresso riferimento al fatto che la *legge* in parola **disciplina l'attività di vigilanza** nei confronti di determinati soggetti quali le società cooperative, i consorzi costituiti in forma societaria di

società cooperative, i gruppi cooperativi di cui all'*articolo 2545-septies* del Codice civile, le società di mutuo soccorso nonché le società cooperative europee.

Viene anche precisato che i successivi richiami contenuti nella *legge* a tutti questi soggetti di diritto saranno indicati con il termine unitario di "**enti cooperativi**" oltre a delineare il criterio di collegamento tra lo stesso *Ente cooperativo* e la competenza legislativa regionale che è stato individuato nella *Sede legale principale* dell'*Ente cooperativo*, il che trova corrispondenza - per quanto attiene alle società cooperative - nella loro *Sede sociale*; per quanto riguarda i Consorzi che non rivestono la forma societaria, la corrispondenza è alla *Sede* del loro ufficio, come precisa l'*articolo 2612, comma 2, n. 1* del *Codice civile*.

Analogamente a quanto già previsto con la *legge regionale 17 aprile 2003, n. 3*, recante *Delega di funzioni amministrative alle Province autonome di Trento e di Bolzano*, il successivo *comma secondo*, conferma che le due citate Province autonome sono attributarie, per i rispettivi territori, della competenza della funzione amministrativa in detta materia.

Art. 2 (Autorità di vigilanza e di revisione)

L'*articolo 2* sofferma la propria attenzione sull'*Autorità di vigilanza e di revisione* effettuando la distinzione fra *Autorità di vigilanza* ed *Autorità di revisione*; la prima consiste nella *Struttura amministrativa provinciale* competente per territorio la quale è chiamata a sovrintendere all'applicazione della *legge* e che, nella sostanza, corrisponde all'*Autorità di vigilanza* richiamata dalla disciplina civilistica delle *Società cooperative*, salvo quanto previsto dall'*articolo 21, comma terzo*; l'altro profilo di potere è l'*Autorità di revisione*, la quale è stata resa attributaria della funzione di vigilanza sugli *Enti cooperativi* per conto della rispettiva Provincia di appartenenza: quest'ultima *Autorità* può essere la Provincia autonoma o l'*Associazione di rappresentanza del Movimento cooperativo* che dovrà, però, essere riconosciuta ai sensi e per gli effetti degli *articoli 7* e seguenti della *legge* in questione.

Art. 3 (Oggetto della revisione cooperativa)

Questo *articolo*, dedicato all'*Oggetto della revisione cooperativa*, chiude il *Titolo I* e con il *primo comma* si occupa di delimitare l'attività di revisione che è volta ad accertare che gli *Enti cooperativi*, nell'espletamento della loro attività, abbiano osservato i caratteri e le finalità che gli stessi si sono dati; dai successivi *commi 2* e *3* ci si accorge, invece, che i medesimi hanno una portata normativa, rispettivamente, corrispondente all'*articolo 1, comma 2* ed all'*articolo 1, comma 4* del *decreto legislativo n. 220 del 2002*.

Altro aspetto della disciplina in questione attiene, invece, alla ripartizione tra le diverse competenze legislative regionali come, ad esempio, quella della vigilanza sulle società cooperative, che è disciplinata dalla *legge* anche se distinta e collegata alla materia delle Aziende di credito a carattere regionale: non va dimenticato, infatti, che le *Casse Rurali* - riprese in lingua tedesca con il termine di *Raiffeisenkassen* - sono tutte costituite in forma di *Società cooperativa* e ne rappresentano, senza alcun dubbio, l'esempio più tangibile.

Titolo II - Organi della vigilanza

Il Titolo II, è riservato agli Organi della vigilanza, e si struttura in due Capitoli, il primo dei quali, è dedicato alle Strutture amministrative provinciali e regionali, nell'ambito del quale si è operata una profonda rivisitazione della disciplina in materia cooperativistica la quale non risultava più aderente all'impianto normativo a seguito dell'approvazione della citata *legge regionale n. 3 del 2003*, il cui *articolo 1*, ha provveduto a delegare alle due Province autonome le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di *sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative*; con il successivo Capo II, il *Legislatore* si è, invece, occupato, delle Associazioni di rappresentanza riconosciute.

Art. 4 (Strutture amministrative provinciali)

L'*articolo 4* - con cui si apre il Capo I, riservato alle Strutture amministrative provinciali e regionali – precisa al suo *comma primo* che le funzioni attribuite dalle leggi all'*Autorità di vigilanza* sugli *Enti cooperativi* devono essere esercitate - all'interno di ciascuna circoscrizione territoriale provinciale - dalla competente *Struttura amministrativa, individuata all'interno delle Strutture in cui sono articolate le due Province autonome di Trento e Bolzano*; a tal fine, ogni singola Provincia autonoma è chiamata ad introdurre una propria disciplina per quanto concerne l'organizzazione ed il funzionamento della rispettiva *Struttura amministrativa* adoperandosi nello strutturare un apposito Ufficio il quale dovrà essere immesso nelle relative attribuzioni con piena autonomia funzionale.

Art. 5 (Commissione regionale per gli enti cooperativi)

Il *comma primo* dell'*articolo* in questione delinea la composizione della *Commissione regionale per gli Enti cooperativi*: essa consta di undici membri effettivi ed undici supplenti. Sia i membri effettivi che i supplenti *vengono designati* dalla Regione, dalle due Province autonome e dalle *Associazioni di rappresentanza*, ma sono *nominati* dalla Regione (*comma secondo*) ed i medesimi, dopo aver svolto il loro incarico quinquennale possono essere riconfermati.

Il *quorum deliberativo* dell'*Organo* è dato dalla *maggioranza assoluta* dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente, figure queste da scegliersi obbligatoriamente tra i componenti designati dalla Regione.

A tal riguardo va osservato, come il *quarto comma*, pianamente illustra, che - nonostante dal punto di vista numerico i *Rappresentanti del Movimento cooperativistico* possano, da soli, condizionare il momento decisionale della *Commissione* - il *Legislatore* ha previsto che, in caso di parità in sede di votazione in seno alla *Commissione*, debba essere il voto del Presidente a prevalere oppure, in mancanza di questi, il Vicepresidente, e questo nell'ottica di evitare ipotetici condizionamenti.

Art. 6 (Competenze della Commissione regionale)

L'*articolo 6* delinea le *Competenze* riconducibili alla citata *Commissione regionale* a cui viene affidato, non soltanto il compito di facilitare il coordinamento e l'omogeneità funzionale del movimento cooperativo, oltre anche a quello – estremamente

delicato - di garantire un'interpretazione uniforme della *legge* e del suo futuro *Regolamento di attuazione*, qualora ne venga fatta richiesta dalla Regione oppure da una Struttura amministrativa delle due Province nonché, infine, da almeno due Associazioni di rappresentanza.

La *Commissione regionale* in parola dispone con proprio *Parere* ed in via obbligatoria nelle ipotesi contemplate e quest'ultimo è vincolante per la relativa *Struttura amministrativa provinciale* e/o per l'*Autorità di revisione* nella sola ipotesi configurata alla *lettera c)*, vale a dire, nel caso in cui il medesimo venga approvato dalla Giunta regionale.

Art. 7 (Compiti)

Il *Capo II* - rubricato *Associazioni di rappresentanza riconosciute* - si apre con l'*articolo 7*, in seno al quale viene precisato che le *Associazioni di rappresentanza riconosciute*, nello svolgimento delle loro attività, devono essere favorite dalla rispettiva Provincia di appartenenza e questo in attuazione dell'*articolo 118, ultimo comma* della *Costituzione*.

L'*Associazione di rappresentanza* deve svolgere l'attività di promozione e vigilanza sugli *Enti cooperativi*, oltre a porre in essere la sua attività di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo a sostegno, sia esso diretto che indiretto, dei propri aderenti oppure di terzi.

L'*Associazione di rappresentanza* è, invece, facoltizzata nello svolgere le funzioni di revisione legale dei conti di cui al *Titolo V* della *legge* in parola.

Art. 8 (Riconoscimento)

L'*articolo 8* è dedicato al *Riconoscimento* dell'*Associazione di rappresentanza* e con esso si precisa che se l'*Associazione di rappresentanza* vuole diventare l'*Autorità di revisione* degli *Enti cooperativi* ad essa aderenti, *Essa* deve richiedere ed ottenere il *Riconoscimento* giuridico da parte della Provincia autonoma nel cui territorio l'*Associazione* ha la propria *Sede sociale* ed opera.

Art. 9 (Requisiti per il riconoscimento)

Detto *articolo* delinea che se l'*Associazione di rappresentanza* desidera essere immessa nell'alveo del formale e giuridico *Riconoscimento*, con tutte le conseguenze che esso comporta, *Essa* deve dimostrare di avere una determinata organizzazione di mezzi e di persone che siano sufficientemente idonei a consentire di porre in essere le attività di cui al precedente *articolo 7*.

E' importante precisare che i requisiti di cui alle *lettere* da *a)* a *g)* devono essere considerati tra loro cumulativi e non certo alternativi.

Art. 10 (Vigilanza amministrativa)

L'*articolo* in questione disciplina la *Vigilanza amministrativa* ed il *comma primo* di questi stabilisce che la *Struttura amministrativa* ha facoltà di sottoporre l'*Associazione di*

rappresentanza alla *Revisione ordinaria* oppure a quella *straordinaria* ma solo a seguito dell'approvazione di un apposito provvedimento da parte della rispettiva Giunta provinciale che, datane la sua struttura collegiale, il medesimo non potrà che consistere in una *Deliberazione*; in tal senso l'Associazione di rappresentanza è chiamata – obbligatoriamente - a fornire alla rispettiva *Struttura amministrativa* ogni utile informazione, ivi compresa la *Relazione di revisione del proprio bilancio*, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte della *Struttura amministrativa*.

Il successivo *comma terzo* si occupa della modalità con cui la Provincia autonoma competente irroga la *Sanzione amministrativa* pecuniaria – che può variare da 10 mila a 200 mila Euro – e che, in via ordinaria, è applicata provvedendo alla riduzione dell'importo spettante all'*Associazione di rappresentanza* per lo svolgimento dell'attività di promozione e vigilanza.

Il *comma quarto* configura l'ipotesi che l'*Associazione di rappresentanza* sia destinataria della revoca del *riconoscimento* in determinate ipotesi anche se la medesima, come precisa il *comma quinto*, può richiederlo ma solo dopo che siano trascorsi tre anni dalla data di comunicazione della revoca; inoltre, durante l'intero periodo a cui l'*Associazione di rappresentanza* è soggetta al provvedimento di revoca, gli Amministratori della stessa che erano in carica al momento in cui si sono verificate le irregolarità - che hanno dato luogo alla revoca - non possono far parte di un altro *Ente* chiamato ad essere *autorità di revisione*.

Dalla lettura in combinato disposto dei surrichiamati *articoli 9 e 10* emerge come il *Legislatore regionale* abbia richiesto all'*Associazione di rappresentanza* di dimostrare non soltanto di disporre di una determinata organizzazione di mezzi e di persone nel momento in cui chiede il formale riconoscimento, ma anche che detta struttura sia in essere durante lo svolgimento dell'attività stessa.

Inoltre, si è optato di imporre all'*Associazione di rappresentanza* di costituirsi in *Società cooperativa a mutualità prevalente* con la conseguenza che qui trova anche spazio applicativo la disciplina concernente le *Società per azioni* contenute nel *Codice civile* e questo, sia in considerazione del numero minimo dei suoi componenti, sia in ragione della maggior certezza, rispetto alla forma giuridica *Associativa* o di *Fondazione*. E' per questo, quindi, che tra i *Membri* dell'*Associazione di rappresentanza* possono esservi anche Enti diversi dagli *Enti cooperativi*, come gli stessi Enti controllati dagli Enti cooperativi o le Imprese sociali di cui al *decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155*.

Il fatto di aver imposto anche l'assenza dello scopo di lucro, favorendo, pertanto, una migliore conduzione delle stesse attività che l'*Associazione di rappresentanza* può porre in essere è conseguenza di quanto previsto dalla *Direttiva 2006/43/CE*.

Art. 11 (Adesione degli enti cooperativi)

L'*articolo 11* è dedicato all'*Adesione degli enti cooperativi*, segnatamente all'adesione di un *Ente cooperativo* ad un'*Associazione di rappresentanza* la quale ultima è chiamata, nel più breve tempo possibile, a comunicare alla competente *Struttura amministrativa provinciale*, l'*Adesione* ma anche il *Recesso* e l'*Esclusione*; ed è soltanto dal ricevimento di queste comunicazioni da parte della *Struttura amministrativa provinciale* che l'*Associazione di rappresentanza* viene meno dal suo ruolo di *Autorità di revisione*.

Per quanto attiene la comunicazione in senso stretto, va precisato che questa deve avvenire avvalendosi degli istituti della Notifica ai fini di dare compiuta certezza del momento iniziale o finale di quanto comunicato.

Con riferimento all'applicazione della legge in parola, è fatto, inoltre, divieto che un *Ente cooperativo* possa aderire a più *Associazioni di rappresentanza*.

TITOLO III – Registri provinciali degli enti cooperativi

Anche il successivo Titolo III, dedicato ai Registri provinciali degli Enti cooperativi, è strutturato in due Capitoli che sono, rispettivamente, dedicati alla Struttura e funzione del Registro ed alla Gestione del Registro; la disciplina riconducibile a questo Titolo è rivolta ad introdurre, nell'ambito dell'Ordinamento giuridico del Trentino Alto Adige, un valido collegamento tra il Registro provinciale degli Enti cooperativi, quello delle Imprese e l'Albo delle Società cooperative al fine di poter disporre e garantire negli anni a venire di un Elenco aggiornato ed accessibile da parte degli Enti cooperativi che in detta legge regionale trovano la disciplina della loro attività.

Art. 12 (Tenuta del registro)

Il Capo I, dedicato alla Struttura e funzione del registro, si apre con l'articolo 12, rubricato Tenuta del Registro nel quale si precisa che il Registro provinciale degli Enti cooperativi è pubblico ed è istituito presso la già surrichiamata Struttura amministrativa di ciascuna Provincia autonoma e che, inoltre, deve essere gestito con modalità informatiche; il successivo Regolamento regionale - attuativo della legge in parola – deve indicare quali saranno i dati contenuti nel Registro stesso che la competente Struttura amministrativa provinciale, successivamente, deve comunicare all'Autorità nazionale ed all'Ufficio del Registro delle imprese.

Art. 13 (Struttura del registro)

Questo articolo si occupa della struttura del Registro che si compone di due Sezioni: una prima, è riservata all'iscrizione delle Società cooperative a mutualità prevalente; mentre una seconda è dedicata ad annoverare le iscrizioni delle Società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

E' importante segnalare che entrambe le Sezioni sono composte dalle stesse categorie contemplate per l'albo delle Società cooperative e che, inoltre, tali categorie possono essere modificate in sede di Regolamento regionale di attuazione della legge in parola.

Art. 14 (Funzione ed effetti dell'iscrizione)

Con l'articolo 14 ci si sofferma invece sulla Funzione e sugli effetti dell'iscrizione nel Registro provinciale degli Enti cooperativi: la funzione è quella di andare a sostituire le altre iscrizioni, segnatamente quella nell'Albo delle Società cooperative, quella nell'Albo

regionale delle cooperative sociali, quella nell'*Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro Consorzi* nonché in qualsiasi altro Elenco di Enti cooperativi contemplato dall'ordinamento nazionale; per quanto attiene, invece, agli effetti, si precisa che l'*Iscrizione* in detto Registro produce gli stessi effetti delle altre *Iscrizioni* poc'anzi richiamate.

L'*Iscrizione* si pone, inoltre, quale condizione necessaria – assieme anche all'osservanza nel suo complesso della *legge* in parola – affinché gli *Enti cooperativi* possano essere destinatari delle agevolazioni – siano esse di natura finanziaria che di altra estrazione - contemplate e previste per tali *Enti* dall'ordinamento nazionale, regionale e provinciale.

Art. 15 (Iscrizione)

Il successivo *Capo II* si apre con l'*articolo 15*, dedicato all'*Iscrizione* in senso stretto, da dove si evince che la Sede legale dell'*Ente cooperativo* è l'elemento che radica la competenza del *Registro* presso cui richiedere l'*Iscrizione* stessa.

Nello specifico, la domanda di *Iscrizione* nel Registro provinciale degli Enti cooperativi è inoltrata dall'*Ente cooperativo* in osservanza delle disposizioni dettate - in materia - dalla competente Provincia autonoma e fermo restando, ovviamente, la possibilità di avvalersi delle procedure informatizzate contemplate dal *Registro delle Imprese*.

Il *comma terzo* prevede che la competente *Struttura amministrativa* - entro e non oltre sessanta giorni – dal ricevimento della *Richiesta* di iscrizione oppure della *Comunicazione* effettuata dall'Ufficio del registro delle imprese, comunichi all'*Ente cooperativo* richiedente l'avvenuta iscrizione oppure il diniogo della medesima.

E' importante, altresì, sottolineare che, laddove, l'*Ente cooperativo* non presenti la domanda di iscrizione, oppure non comunichi le informazioni richieste dall'*Autorità di vigilanza*, quella stessa cooperativa può essere sottoposta a *revisione*, ferma rimanendo la possibilità – sul presupposto che ne ricorrano gli estremi - di assoggettare la medesima ad altri provvedimenti sanzionatori che la *legge* in parola prevede.

Art. 16 (Variazioni di iscrizione)

L'*articolo 16* tratta dell'istituto delle *Variazioni di iscrizione*, segnatamente del fatto che la variazione di Categoria o di Sezione del *Registro* sia disposta dalla *Struttura amministrativa provinciale* sulla base delle informazioni fornite dal sistema informatico del *Registro delle imprese* o a seguito dell'attività di vigilanza, e questo anche a seguito di espressa e formale richiesta prodotta dall'*Ente cooperativo* interessato.

Art. 17 (Cancellazione)

Con il successivo *articolo 17*, il *Legislatore* regionale disciplina le ipotesi in cui la competente Struttura amministrativa provinciale deve, con apposito provvedimento, disporre la *Cancellazione* dal Registro provinciale degli Enti cooperativi; a ciò si provvede nel caso in cui l'*Ente cooperativo* sia stato cancellato dal *Registro delle imprese*, oppure se perde i necessari requisiti per l'iscrizione nel Registro provinciale degli Enti cooperativi

nonché, infine, se trasferisce la propria *Sede legale* al di fuori del territorio della Provincia autonoma in cui, fino a quel momento, esso ha operato.

Art. 18 (Acquisizione di dati ed informazioni)

Questo *articolo* è strutturato in sei *commi*, il primo dei quali stabilisce che la *Struttura amministrativa provinciale* ha libero e gratuito accesso ai dati contenuti nel *Registro delle imprese* e riguardanti gli *Enti cooperativi*, mentre il secondo prevede che l'Ufficio preposto alla gestione del *Registro delle imprese* comunichi tempestivamente ogni variazione dei dati presenti nel *Registro* delle imprese. La tempestività non è espressamente richiesta dalla *legge*, ma si ritiene che essa sia una componente implicita, posto che se così non fosse si andrebbe a snaturare la *ratio* stessa che sta alla base della disciplina del *Registro* in questione e che, in buona sostanza, è quella di disporre di uno strumento sempre aggiornato e, dunque, preciso.

Il *terzo comma* contempla che l'*Ente cooperativo* - procedendo a depositare il *Bilancio* stesso presso il *Registro delle imprese* - adempia all'obbligo del deposito del *Bilancio* di cui al *comma 2*, dell'*articolo 2512*, del *Codice Civile*: in altre parole, detto *terzo comma* consente, nell'ambito dell'*Ordinamento giuridico* della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, di disapplicare l'ultima frase del *secondo comma* dell'*articolo 2512* del *Codice civile*, come già era contemplato dall'*articolo 12, comma 2-bis* della *legge regionale n. 7 del 1954*.

Il successivo *comma quarto* consente alla Provincia autonoma territorialmente competente di obbligare l'*Ente cooperativo* a comunicare ulteriori dati alla *Struttura amministrativa provinciale* e questo al fine di realizzare una adeguata attività di *Vigilanza* oppure per rilevazioni di ordine statistico.

Il penultimo *comma* illustra come i provvedimenti della *Struttura amministrativa* concernenti la gestione del *Registro* debbano essere portati a conoscenza dell'*Ente cooperativo* interessato mediante lo strumento della *Raccomandata* con avviso di ricevimento.

Nonostante la *legge* non menzioni altro meccanismo di comunicazione se non quello poc'anzi citato, si ritiene, peraltro, che ci si possa avvalere anche di altri mezzi di trasmissione purché i medesimi siano in grado di realizzare e giuridicamente comprovare l'avvenuto ricevimento da parte dell'*Ente cooperativo* interessato di quanto a quest'ultimo inviato.

L'*articolo* in parola si chiude con la previsione che debba essere la singola provincia a disciplinare i Procedimenti d'ufficio concernenti la tenuta del *Registro* in parola, la pubblicità delle variazioni di iscrizione nonché le *cancellazioni* dal *Registro* stesso.

TITOLO IV – Revisioni cooperative

Il *Titolo IV*, rubricato Revisioni cooperative, è strutturato in quattro *Capi*, che concernono, rispettivamente, le norme relative alle Disposizioni generali, quelle inerenti ai Revisori cooperativi, quelle riguardanti l'Oggetto ed esecuzione delle revisioni cooperative nonché, infine, quelle relative ai Provvedimenti amministrativi.

Art. 19 (Tipologie di revisione)

Il *Capo I* si apre con l'*articolo 19* che è dedicato alle *Tipologie di revisione* e qui il *Legislatore regionale* si occupa di delineare i due tipi di revisione che possono essere attivate e che sono date dalla *Revisione ordinaria*, se è posta in essere a scadenze periodiche, oppure da quella *straordinaria*, laddove la stessa non sia soggetta a periodicità.

Art. 20 (Soggetti revisionandi)

Questo *articolo* stabilisce che i *Soggetti* sottoposti all'attività di revisione – sia essa a carattere *ordinario* che *straordinario* – è qualsiasi *Ente cooperativo* iscritto nel *Registro* di cui sopra.

Art. 21 (Autorità di revisione)

L'*articolo 21*, specifica che l'Associazione di rappresentanza è l'Autorità di revisione per quegli *Enti cooperativi* che ad essa aderiscono l'*Autorità di revisione*; laddove, invece, ci si debba trovare dinanzi ad *Enti cooperativi* che non sono aderenti ad alcuna *Associazione di rappresentanza*, la rispettiva *Autorità di revisione* è la Struttura amministrativa provinciale territorialmente competente.

In questo modo si è previsto che qualsiasi *Ente cooperativo* – sia esso aderente o meno ad un'*Associazione di rappresentanza* – abbia comunque un *Organo* che si occupi della relativa *attività di revisione* ed in tal senso è lo stesso *Legislatore regionale* che – con il *comma terzo* – chiarisce e supera eventuali dubbi interpretativi per quanto concerne l'*Autorità di vigilanza* di cui all'*articolo 2545-quinquiesdecies* del *Codice Civile*, posto che viene precisato che quell'*Autorità* è riconducibile sia all'*Autorità di revisione* degli *Enti cooperativi* aderenti ad un'*Associazione di rappresentanza*, così come anche alla stessa *Struttura amministrativa provinciale*, per quanto attiene agli *Enti cooperativi* che non aderiscono a nessun *Organismo* associativo.

Art. 22 (Nomina)

Il successivo *Capo II* si occupa dei *Revisori cooperativi* per la *Nomina* dei quali è stato previsto l'*articolo 22*, ed il cui *comma primo* specifica che l'*Associazione di rappresentanza* pone in essere la sua attività di revisione incaricando uno o più Revisori di propria fiducia i nominativi dei quali sono attinti da un Elenco – eventualmente corredato con l'indicazione dell'*Iscrizione* del singolo *Revisore* anche nel *Registro dei Revisori contabili* – che deve essere trasmesso alla *Struttura amministrativa provinciale* nel suo complesso, così come anche ogni sua eventuale futura variazione che si rendesse necessaria.

Detto *Elenco* rileva – come si vedrà fra poco – anche ai fini del profilo professionale che ogni singolo *Revisore* deve possedere per richiedere ed ottenere l'*Iscrizione* in esso.

Per quanto attiene, invece, quegli Enti cooperativi che non sono aderenti ad alcuna *Associazione di rappresentanza*, l'*Organo* competente ad eseguire – come già illustrato – la relativa attività di revisione incaricando propri dipendenti oppure dando

incarico ad uno o più revisori oppure, infine, avvalendosi di una Società di revisione è la Struttura amministrativa territorialmente competente; e qui è importante osservare che, qualsiasi sia l'opzione di cui voglia avvalersi la Struttura amministrativa provinciale, essa deve comunque, obbligatoriamente, attingere agli iscritti del Registro dei revisori contabili e, fra questi, a quelli in possesso di una specifica competenza professionale in materia di Enti cooperativi.

Ulteriore alternativa a cui può accedere la Struttura amministrativa provinciale per quanto concerne l'attività poc'anzi richiamata – vale a dire, quella nei confronti degli Enti cooperativi che non sono aderenti ad Organismi rappresentativi - è che la stessa ponga in essere Convenzioni con le Associazioni di rappresentanza alle quali, successivamente, affidare lo svolgimento dell'attività di Revisione.

Art. 23 (Professionalità)

L'articolo 23 si occupa della Professionalità che deve possedere il Revisore dell'Associazione di Rappresentanza affinché il medesimo possa ottenere l'Iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 22, comma 1 e viene richiesto che per poter essere iscritti nel surrichiamato Elenco si deve possedere – contestualmente – i seguenti tre requisiti dati dall'aver conseguito almeno un diploma di scuola media superiore, dall'aver completato un tirocinio di almeno un anno sotto la guida di un Revisore cooperativo oppure – alternativamente a quest'ultimo aspetto - dimostrare di avere un'esperienza equivalente nonché, infine, dall'aver superato un esame – la cui disciplina dovrà essere introdotta con il Regolamento attuativo della legge in parola – volto all'accertamento delle conoscenze teoriche e pratiche del futuro Revisore.

Il comma secondo si riferisce implicitamente al D.P.R. del 15 luglio 1988, 574 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di uso della lingua tedesca e ladina, al fine di porre gli Enti cooperativi che operano in Alto Adige/Südtirol e nel momento in cui i medesimi sono soggetti all'attività di revisione, nella condizione di avvalersi della propria lingua madre.

Il successivo comma terzo prevede che l'Associazione di rappresentanza si faccia carico di verificare – su base almeno triennale – la professionalità dei propri Revisori; è questo un aspetto che dovrà essere disciplinato con un Atto interno dell'Associazione di rappresentanza che necessariamente dovrà, inoltre, coordinarsi con il Regolamento attuativo della legge.

Per quanto attiene l'oggetto di questa verifica, essa non può che riguardare la permanenza dei requisiti accertati in sede di richiesta di Iscrizione nel citato Elenco.

Art. 24 (Indipendenza)

L'articolo 24 disciplina l'Indipendenza del Revisore ed al comma primo prevede che quest'ultimo non possa essere incaricato della Revisione e - laddove già lo sia - decade dall'Ufficio, nel caso in cui si trovi in una delle condizioni contemplate dall'articolo 2399, comma 1, del Codice civile che delinea le Cause di ineleggibilità e decadenza alla carica di Sindaco nell'ambito delle Società per Azioni.

Pertanto, in base al rinvio a detto articolo del Codice civile, colui il quale è interdetto, inabilitato, fallito oppure chi sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici Uffici oppure ci sia stato colpito da

incapacità di esercitare uffici direttivi, non può essere incaricato dell'attività di *Revisione* e se già incaricato – come detto - decade dall'*Ufficio*.

Secondariamente, non possono essere incaricati della *Revisione* il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori dell'*Ente cooperativo*, così come gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini, sempre entro il quarto grado, degli Amministratori di *Organismi* da quello controllato.

In terzo luogo non si può procedere ad incaricare della *Revisione* coloro i quali sono legati all'*Ente cooperativo* - o ad *Organismi* da questo controllati - da un rapporto di lavoro, sia esso continuativo di consulenza così come di prestazione d'opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale, che compromettano l'indipendenza del *Revisore*.

Sempre per quanto concerne l'*Indipendenza* del *Revisore cooperativo* ma con riferimento – in questo caso - al versante del rapporto con l'*Associazione di rappresentanza*, va precisato che il *Revisore* può essere legato all'*Associazione* in parola, con qualsiasi tipo di rapporto lavorativo, alla sola condizione, però, che tale rapporto garantisca un minimo di stabilità per quanto attiene alla prestazione stessa: così, ad esempio, una durata ragionevolmente minima del contratto di lavoro tra il *Revisore* e l'*Associazione* potrebbe essere uno dei modi per garantire quel minimo di stabilità ai fini del sereno svolgimento della prestazione stessa.

Sempre nell'ottica volta a garantire una serena prestazione, il *comma secondo* prescrive che il *Revisore* incaricato possa essere rimosso dall'*Autorità di revisione* solo per giusta causa.

Chiude l'*articolo* in questione la previsione in base alla quale il *Revisore* non può venire incaricato di eseguire più di tre *Revisioni* consecutive presso lo stesso *Ente cooperativo*.

Art. 25 (Doveri e poteri)

L'*articolo 25* precisa i *Doveri e i poteri* nell'ambito del quale il *comma quarto* attribuisce al Revisore la qualifica di incaricato di pubblico servizio con la conseguenza che detta previsione rinvia all'alveo penalistico per quanto concerne le prerogative attive e passive a cui il *Revisore* deve guardare con attenzione e che le stesse persone che con esso entrano in contatto devono tener ben presente.

Accanto a questo primo generale profilo, i primi due *commi* poi stabiliscono, rispettivamente, che il *Revisore* incaricato debba svolgere i propri compiti con professionalità e diligenza che la latitudine del suo incarico richiedono e che il medesimo è anche responsabile della veridicità di quanto dichiara ed attesta oltre ad essere chiamato anche ad osservare il Segreto sui *Fatti* e sui *Documenti* di cui ha avuto conoscenza in conseguenza dello svolgimento della sua attività di revisione; e da queste previsioni si può riscontrare una stretta analogia con quanto già introdotto dall'*articolo 7, comma settimo* del *decreto legislativo n. 220 del 2002* e che qui viene riproposto nel suo tenore sostanziale ancorché con gli adattamenti che l'ambito locale ha chiesto.

A fronte di detti *Doveri* legati allo svolgimento dell'attività in parola, il *Revisore* è correlativamente reso destinatario di una serie di prerogative funzionali allo svolgimento della medesima, come il fatto di avere il *potere di accedere legittimamente ai luoghi* dove l'*Ente cooperativo* svolge l'attività e custodisce la relativa Documentazione; egli ha inoltre il *potere di convocare ed interrogare qualsiasi persona coinvolta nell'attività di gestione*

dell'Ente cooperativo. Il medesimo può, inoltre, *acquisire, trattenere e riprodurre qualsiasi documento relativo all'attività dell'Ente cooperativo* e questo fino alla conclusione della *Revisione* e a tal fine l'Ente cooperativo deve assicurare al *Revisore* la più ampia collaborazione possibile.

Art. 26 (Spese della revisione)

Questo *articolo* si occupa dei costi connessi all'attività di *Revisione* degli *Enti cooperativi* aderenti all'*Associazione di rappresentanza* e distingue tra *Revisione ordinaria* – i cui costi sono a carico dell'*Ente cooperativo* - e *straordinaria* – le cui spese devono essere fatte proprie dall'*Autorità di revisione* o dall'*Ente cooperativo* che la richiede.

Per quanto riguarda, invece, gli *Enti cooperativi* che non sono aderenti ad alcuna *Associazione di rappresentanza*, la *Struttura amministrativa provinciale* stabilisce il compenso e le spese da corrispondere al *Revisore*, mentre le medesime devono essere materialmente corrisposte dall'*Ente cooperativo*.

In quest'ambito le singole Province autonome sono chiamate a dotarsi di una propria disciplina con la quale determinare i compensi spettanti ai *Revisori*, a fronte della dimensione dell'*Ente cooperativo* e della stessa complessità legata all'incarico conferito.

Art. 27 (Revisione ordinaria)

L'*articolo 27* apre il *Capo III* - dedicato all'*Oggetto ed esecuzione delle revisioni cooperative* che si compone di due *Sezioni*, la prima delle quali è dedicata alle *Disposizioni comuni*, mentre l'altra concerne le *Disposizioni speciali* – e regola la *Revisione ordinaria*, il cui *comma* primo stabilisce che *la revisione ordinaria è disposta per ogni Ente cooperativo con cadenza biennale* anche se la *Struttura amministrativa provinciale* è facoltizzata ad autorizzare l'*Associazione di rappresentanza* a derogare alla previsione della scadenza biennale al solo fine di razionalizzare lo svolgimento delle stesse *Revisioni ordinarie* degli *Enti cooperativi*.

La *Revisione ordinaria* è rivolta a conseguire molteplici obiettivi che sono quelli elencati dalla *lettera a)* alla *lettera g)* del *secondo comma* che viene a svolgere, dunque, una funzione determinante, posto che, analiticamente, indica quale debba essere l'oggetto della *revisione ordinaria*, oltre ad incidere, ancorché indirettamente, sulla *revisione straordinaria*

Il primo obiettivo è quello di cui alla *lettera a)* e consiste, sostanzialmente, nel *fornire agli Organi di direzione e di amministrazione dell'Ente cooperativo, suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, il perseguimento dello scopo mutualistico e la democrazia interna e per la rimozione, possibilmente immediata, di eventuali irregolarità rilevate*.

La disciplina introdotta dalla *lettera a)* del *comma 2*, rappresenta la componente di matrice consulenziale, la quale è stata introdotta a livello locale mutuandone la *ratio* dalla legislazione statale, segnatamente dall'*articolo 4, comma 1, lettera a)* del *decreto legislativo n. 220 del 2002*.

Con la successiva *lettera b)*, viene precisato che il *Revisore* deve accertare il carattere aperto, democratico e mutualistico dell'*Ente cooperativo*: in altre parole, per quanto attiene al carattere aperto, il *Revisore* deve accertare il rispetto dell'*articolo 2528 del Codice civile* nonché dell'*articolo 30, comma quinto, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385*; per quanto concerne la caratteristica della democraticità, la verifica deve

rivolgersi ad accertare che l'*Ente cooperativo* abbia un'idonea struttura logistico-amministrativa volta ad assicurare e favorire la consapevole partecipazione alla vita dell'*Ente cooperativo* da parte di quanti ne fanno parte, ergo dei Soci; l'accertamento della mutualità quale scopo dell'*Ente* sta, invece, ad indicare che l'attività di revisione deve verificare l'effettiva e reale sussistenza di scambi di matrice mutualistici tra l'Ente stesso ed i suoi partecipanti.

Per quanto concerne la *lettera c)*, l'oggetto della *Revisione* è rivolto ad accertare che l'*Ente cooperativo* abbia osservato la normativa nazionale e regionale che lo riguarda oltre alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'*Ente cooperativo*; relativamente al numero 3), sempre di detto *secondo comma*, troviamo il richiamo ai "principi cooperativi" che, in buona sostanza, corrispondono alle cosiddette *Norme mutualistiche* di cui all'*articolo 9, comma 1, lettera a)* del *decreto legislativo n. 220, del 2002* i quali, a livello locale, vengono promossi e sostenuti dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e consistono in quelle indicazioni che vengono periodicamente delineate dall'Alleanza cooperativa internazionale, al quale ancora oggi si ispira la gran parte del *Movimento cooperativo* presente sul territorio regionale.

Il testo della *lettera* si chiude con il *punto n. 4* dove si stabilisce che la verifica riguarda anche l'accertamento del rispetto dei vari requisiti previsti affinché l'Ente cooperativo possa accedere ai benefici delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

La successiva *lettera d)* puntualizza che l'attività di *Revisione* si rivolge anche a controllare il funzionamento sociale ed amministrativo oltre che l'impostazione organizzativa e gestionale dell'*Ente* in parola: questo significa anche una valutazione nel merito delle soluzioni organizzative le quali, ovviamente, devono essere sempre rivolte alla realizzazione della mutualità.

Con la *lettera e)* viene stabilito che colui il quale procede ad effettuare l'attività di revisione esprima un giudizio sulla situazione economica e finanziaria dell'Ente cooperativo sottoposto a revisione, qualora l'*Ente cooperativo* non sia soggetto alla *Revisione legale dei conti* oppure se quest'ultima *Revisione* sia stata svolta da un soggetto diverso dall'*Associazione di rappresentanza* a cui l'*Ente* revisionato aderisce.

La disposizione contenuta nella *lettera f)* costituisce, sicuramente, la maggiore peculiarità nel contesto di questo *articolo* posto che al *Revisore cooperativo* si impone – analogamente a quanto già è attualmente in essere nell'ambito dell'*Ordinamento giuridico* tedesco ed in quello austriaco – di accertare che le partecipazioni dell'*Ente cooperativo* in altre imprese siano strumentali al perseguimento degli scopi dell'*Ente* stesso: questo sta ad indicare che il Legislatore regionale ha preso atto del fenomeno dei cosiddetti Gruppi cooperativi, i quali sono molto ben rappresentati nell'ambito del territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e, sicuramente, costituiscono un modo legittimo per esercitare l'impresa mutualistica.

Con la successiva *lettera g)*, che chiude l'*articolo* in parola, viene delineato come in sede di *Revisione* debba essere accertato che la situazione patrimoniale e finanziaria dell'*Ente cooperativo* sia idonea a proseguire nell'espletamento dell'attività da parte dell'*Ente* stesso e corrisponde a quanto già era stato introdotto con l'*articolo 16, comma sesto, lettera e)* della *legge regionale n. 7 del 1954*.

Art. 28 (Revisione straordinaria)

L'articolo 28 si occupa, invece, della *Revisione straordinaria*, la quale è disposta quando l'*Autorità di revisione* lo ritenga opportuno ed in questo modo il *Legislatore regionale* ha voluto consegnare alle *Minoranze* un importante strumento ogni qualvolta all'interno della compagine sociale dell'*Ente cooperativo* la componente di *minoranza* maturi il *fondato sospetto di eventuali gravi irregolarità* poste in essere dalla *maggioranza*: l'istituto della *Revisione straordinaria* si pone, quindi, quale *fondamentale meccanismo per garantire una più efficace vigilanza sulla funzione sociale dell'Ente cooperativo, mediante l'ottimizzazione della collaborazione tra controllori e tutte le componenti della compagine sociale, inclusa l'eventuale minoranza presente all'interno dell'Ente cooperativo.*

La *Revisione straordinaria* può essere richiesta dal Collegio sindacale, dal Consiglio di sorveglianza, dal Comitato per il controllo sulla gestione, dallo stesso *Revisore legale dei conti*, da un terzo dei membri dell'*Ente cooperativo* - nel caso in cui quest'ultimo abbia meno di centocinquanta componenti - da un decimo dei membri dell'*Ente* - se questo ha fino a mille componenti - da almeno cento Membri dell'*Ente* - se questo ha più di mille componenti - nonché, infine, a seguito di apposita *Decisione* degli Amministratori dell'*Ente cooperativo*.

L'aspetto più importante di tutto questo è che chi richiede l'attivazione della *Revisione straordinaria* *deve dimostrare la fondatezza della richiesta*, salvo che chi la chiede non siano gli Amministratori dell'*Ente cooperativo*; inoltre, l'esecuzione della *Revisione straordinaria* non condiziona la scadenza della successiva *Revisione ordinaria*, salvo diversa indicazione della *Struttura amministrativa* e la disciplina della stessa è rinvenibile attraverso il rinvio alla normativa concernente la *Revisione ordinaria*.

Art. 29 (Attuazione della revisione)

L'articolo 29 illustra come la *Revisione* – sia essa *ordinaria* o *straordinaria* - debba essere svolta, prevedendosi, nello specifico, che essa abbia inizio con la qualificazione del *Revisore* presso l'*Ente cooperativo* mediante l'esibizione della *Lettera d'incarico* rilasciata al *Revisore* da parte dell'*Autorità di revisione*.

Normalmente la *Revisione* si svolge presso la sede dell'*Ente cooperativo* e *osservando il principio del contraddittorio* anche se non si possono escludere ipotesi in cui, per esigenze e necessità logistiche, parte di essa possa aver luogo presso altri luoghi.

L'*Ente cooperativo* deve mettere a disposizione del *Revisore* qualsiasi documento e qualsiasi necessità di cui il medesimo faccia richiesta; nello svolgimento dell'attività di *Revisione* i componenti degli *Organi* di Amministrazione e di controllo dell'*Ente cooperativo* hanno facoltà di assistere alle operazioni di *Revisione*.

Il *Revisore* incaricato deve concludere l'attività di *Revisione* entro il termine che l'*Autorità di Revisione* gli ha assegnato e qualora abbia accertato delle irregolarità ne informa verbalmente gli *Amministratori* in occasione della loro prima riunione, impartendo loro eventuali istruzioni per la rimozione immediata delle irregolarità che non sia stato possibile sanare nel corso dell'attività di *Revisione*.

A tal fine il *Revisore* è altresì facoltizzato a richiedere al Presidente dell'Organo di Amministrazione la convocazione dell'Organo stesso entro un termine prestabilito e, laddove il Presidente non provveda può procedere a detta *Convocazione* lo stesso *Revisore*.

Laddove il *Revisore* si trovi nell'impossibilità di espletare il proprio incarico, il medesimo ne comunica tempestivamente le ragioni all'*Autorità di Revisione* indicandone i motivi.

In tale contesto l'*Autorità di Revisione* si adopera nel diffidare l'*Ente cooperativo* a rimuovere le difficoltà che ostacolano il regolare svolgimento della *Revisione* e, nel caso in cui, detta impossibilità di espletare l'incarico di *Revisione* permanga anche dopo detta diffida, il *Revisore* provvede alla redazione di un *Verbale* – da trasmettersi immediatamente all'*Autorità di Revisione* – la quale, nel più breve tempo possibile, informa la *Struttura amministrativa* per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 30 (Verbale di revisione)

Il successivo *articolo 30* si occupa del *Verbale di revisione* che deve essere redatto dal *Revisore* e riportare le risultanze delle verifiche dal medesimo effettuato, acquisendo anche eventuali osservazioni prodotte dall'*Ente cooperativo* presso il quale si sta effettuando la *Revisione*.

Il *Verbale* del *Revisore* deve essere consegnato all'*Autorità di Revisione*, la quale può direttamente approvare l'operato del *Revisore* oppure disporre ulteriori accertamenti che il *Revisore* è obbligatoriamente chiamato a porre in essere; dopo che il *Verbale* è stato approvato dall'*Autorità di Revisione*, questa lo deve trasmettere all'*Ente cooperativo* revisionato corredato con una apposita lettera.

A questo punto, l'*Ente* revisionato, entro il termine assegnato dall'*Autorità di Revisione* al medesimo, può comunicare per iscritto all'*Autorità di Revisione* i provvedimenti adottati al fine di eliminare le irregolarità riscontrate in sede di *Revisione* oppure può trasmettere eventuali osservazioni/controdeduzioni.

L'*Autorità di Revisione*, decorso il termine assegnato per l'adozione dei provvedimenti o per l'inoltro delle osservazioni/controdeduzioni, adotta le prescrizioni che essa ritiene più opportune alla circostanza nel caso concreto oppure provvede a diffidare l'*Ente* revisionato affinché rimuova le gravi irregolarità riscontrate, salvo l'adozione di eventuali provvedimenti.

Il *Legislatore* si è preoccupato, ovviamente, di predisporre una disciplina volta a verificare l'effettivo adeguamento da parte dell'*Ente cooperativo* alle richieste prodotte dall'*Autorità di Revisione* ed in tal senso quest'ultima può scegliere fra le tre ipotesi di incaricare il *Revisore*, quella di disporre una *Revisione straordinaria* oppure procedere ai sensi dell'*articolo 31* qui di seguito illustrato.

Art. 31 (Attribuzioni della struttura amministrativa e dell'autorità di revisione)

L'*articolo 31*, segnatamente il *comma primo*, descrive quali siano le prerogative che la *Struttura amministrativa provinciale* o l'*Associazione di rappresentanza* abbiano a disposizione in seguito e sulla base delle risultanze dell'attività di *Revisione* i cui estremi sono contenuti nel *Verbale di revisione*; nello specifico la *Struttura amministrativa provinciale*, d'Ufficio o su proposta motivata dell'*Associazione di Rappresentanza* può variare l'*Iscrizione* nel *Registro* dell'*Ente cooperativo* oppure adottare uno dei provvedimenti amministrativi di cui al *Capo IV* del *Titolo IV* della *legge* in parola.

Il successivo *comma secondo* precisa, inoltre, che se l'*Associazione di rappresentanza* accerta la commissione di gravi irregolarità da parte dell'*Ente* revisionato, quella deve segnalare dette irregolarità alla *Struttura amministrativa provinciale* e nel contempo deve, altresì, proporre i provvedimenti amministrativi ritenuti più opportuni,

corredando detta richiesta da almeno un estratto della corrispondente *Relazione di revisione*.

A tal fine, il *comma terzo* positivizza le ipotesi che integrano il presupposto delle “gravi irregolarità” e che sono date dall'*inosservanza dello scopo mutualistico, dalle rilevanti o ripetute violazioni di disposizioni legislative o statutarie, da una eventuale grave compromissione della situazione finanziaria o patrimoniale, da gravi irregolarità gestionali nonché dall'emergere di una causa obbligatoria di scioglimento dell'Ente cooperativo*, senza che peraltro quest'ultimo abbia adottato i relativi provvedimenti.

Il *comma quarto* precisa, inoltre, che l'*Associazione di rappresentanza* per gli *Enti cooperativi* ad essa aderenti oppure la *Struttura amministrativa provinciale* per quanto concerne gli *Enti cooperativi* che non sono aderenti a nessuna *Associazione*, rilascia il Certificato di avvenuta *Revisione* su richiesta dell'*Ente cooperativo* interessato solo se dall'ultima *Revisione* a cui è stato sottoposto l'*Ente* in parola non siano state accertate irregolarità.

Art. 32 (Pubblicità della revisione)

Con l'*articolo 32* il *Legislatore* si è preoccupato di disciplinare i cadenzamenti procedurali che devono essere osservati dopo che il *Revisore* ha consegnato detto *Verbale* all'*Autorità di revisione* la quale, entro trenta giorni dalla consegna del medesimo, deve comunicare alla *Struttura amministrativa provinciale* il termine iniziale e finale entro cui si è svolta l'attività di revisione nonché il nome del *Revisore*.

Conseguentemente, la *Struttura amministrativa provinciale* deve tempestivamente annotare l'avvenuta revisione nel *Registro*.

Il *comma 3* prevede che in caso di accertate e gravi irregolarità, l'*Autorità di revisione* possa ordinare la lettura di un estratto del *Verbale di revisione* nel corso della prima *Assemblea* utile dei *Soci* dell'*Ente cooperativo*; l'*Autorità di revisione* è inoltre facoltizzata a fissare un termine entro cui deve essere convocata questa *Assemblea* e - nel caso in cui i competenti *Organi* dell'*Ente cooperativo* non provvedano - può essa stessa convocarla designando altresì la persona che deve presiederla; il *comma* precisa anche che a detta *Assemblea* debba essere invitato il *Revisore* che ha redatto il *Verbale di revisione*.

In buona sostanza, la disciplina che la *Novella* ha delineato con gli *articoli* che vanno da 29 a 32 compresi, riprende quanto era già stato previsto con la *legge regionale n. 7 del 1954*, anche se ora è stata operata una più attenta razionalizzazione e semplificazione delle procedure.

Art. 33 (Banche di credito cooperativo)

La seconda *Sezione* in cui si struttura il *Capo III* è dedicata alle *Disposizioni speciali* e ad essa appartiene il solo *articolo 33* con il quale vengono introdotte specifiche disposizioni normative a valere con riferimento all'attività di revisione delle *Banche di credito cooperativo* in relazione alle quali il *comma primo* prevede che, se nel corso dell'*attività di revisione* di una di queste emergano aspetti di rilievo la cui competenza sia quella esclusiva della Banca d'Italia, *l'Autorità di revisione deve segnalare, tempestivamente, le surrichiamate risultanze alla stessa Banca d'Italia*.

Il *comma secondo* si sofferma sulle prerogative di cui può disporre la Provincia autonoma competente in base alle risultanze che emergono dall'attività di vigilanza nei

confronti di una *Banca di credito cooperativo* e che sono circoscritte all'adozione di alcuni provvedimenti, vale a dire quelli di cui alle *lettere a) e b)* del *comma primo* dell'*articolo 34* che vediamo qui appresso.

Art. 34 (Elenco)

Con il *Capo IV* – rubricato *Provvedimenti amministrativi* – il *Legislatore* regionale raccorda la disciplina locale con quella nazionale prevedendo non soltanto ulteriori sanzioni rispetto a quelle già contemplate dall'*Ordinamento giuridico statale* ma anche introducendo necessari e opportuni coordinamenti tra la *Pubblica amministrazione* e le *Associazioni di rappresentanza* come la *previsione della Nomina di una o più persone* o in quella di cui all'*articolo 34, comma secondo*, in base alla quale la Provincia autonoma competente potrebbe anche non accettare i vari nominativi proposti e così richiedere una nuova indicazione alle *Associazioni*.

Detto *Capo* si apre con l'*articolo 34* che fornisce l'elenco dei *Provvedimenti amministrativi* che la Provincia autonoma territorialmente competente, in base alle risultanze emerse dall'attività di vigilanza sugli *Enti cooperativi*, può adottare e che, nella fattispecie possono consistere in una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da diecimila a duemilatomila Euro, oppure nella nomina di una o più persone le quali devono essere designate dalle Associazioni di rappresentanza nel caso in cui l'*Ente cooperativo* sanzionato aderisca ad essa, al fine di affiancarle all'*Organo di amministrazione* o di controllo oppure al Direttore di tale *Ente cooperativo*; si tenga, inoltre, presente che il potere di queste persone deve essere definito dalla competente Provincia autonoma ed i costi relativi alla loro attività sono esclusivamente a carico dell'*Ente* sanzionato.

Altro provvedimento che la Provincia autonoma può adottare è la *gestione commissariale dell'Ente cooperativo* ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 2545-sexiesdecies* del *Codice civile*, per la durata massima di un anno e prorogabile per un periodo non superiore a sei mesi solo nel caso di comprovata necessità.

Anche la sostituzione di liquidatori, ai sensi dell'*articolo 2545-octiesdecies* del *Codice civile* costituisce provvedimento che la Provincia autonoma può adottare in base alle risultanze emerse dall'attività di vigilanza sull'*Ente cooperativo*.

Analogo discorso può essere fatto per l'istituto dello scioglimento coatto dell'Ente cooperativo, ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 2545-septiesdecies* del *Codice civile* o di altre disposizioni che lo disciplinano.

La *lettera f)* chiude l'elenco di cui al *comma 1* dell'*articolo* in parola, *lettera* che stabilisce che nel caso in cui l'*Ente cooperativo* non sia stato ancora dichiarato fallito, la Provincia autonoma può disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'*articolo 2545-terdecies* del *Codice civile*.

Il successivo *comma secondo* prescrive che ogni provvedimento amministrativo debba essere comunicato all'*Ente cooperativo* sanzionato mediante raccomandata con avviso di ricevimento e debba, altresì, essere trascritto nel *Registro* provinciale degli *Enti cooperativi* e trasmesso anche all'Ufficio del *Registro* delle Imprese per la trascrizione di esso anche in quest'ultimo *Registro*.

Per quanto concerne invece lo scioglimento coatto e la liquidazione coatta, il *Legislatore regionale* ha stabilito che oltre a quanto sopra evidenziato i relativi provvedimenti debbano essere anche pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, fatte salve ulteriori particolari forme di pubblicità.

Art. 35 (Gestione commissariale)

L'*articolo 35* si occupa dell'istituto della gestione commissariale a cui la Provincia autonoma può ricorrere in caso di irregolare funzionamento dell'*Ente cooperativo* revocando, quindi, i componenti degli *Organi di amministrazione* oltre a quelli – eventualmente – degli *Organi di controllo* ed affidare la gestione dell'*Ente cooperativo* ad un *Commissario*, determinandone i relativi poteri.

Nel caso in cui l'*Ente cooperativo* rivesta particolare importanza la Provincia autonoma può procedere con la nomina anche di un vice *Commissario* chiamato a collaborare con il *Commissario* stesso ed a sostituirlo in caso di suo impedimento.

La Provincia autonoma territorialmente competente può anche conferire al *Commissario* – limitatamente a determinati Atti - anche i poteri dell'*Assemblea dell'Ente cooperativo*, anche se in questo caso le relative deliberazioni diventano valide solo dopo l'approvazione da parte della competente *Struttura amministrativa provinciale*.

Il *comma terzo* dell'*articolo* in parola prescrive che il *Commissario*, concluso il suo operato, convochi l'*Assemblea* dei *Soci* dell'*Ente cooperativo*, affinché quest'ultima proceda alla nomina dei relativi *Organi* facendo in modo, dunque, che fra la gestione commissariale e la ripresa dell'attività ordinaria dell'*Ente* non vi sia interruzione di continuità.

Per quanto concerne i costi concernenti l'intervento del *Commissario*, viene precisato che questi siano a carico dell'*Ente cooperativo* commissariato e, laddove, quest'ultimo si trovi nella definitiva impossibilità a provvedere in tal senso, sia invece la Provincia autonoma ad accollarsi i relativi oneri.

Art. 36 (Scioglimento coatto)

Per quanto concerne lo scioglimento coatto dell'Ente cooperativo e la sua liquidazione coatta amministrativa, il *comma primo* dell'*articolo 36* rinvia alla normativa nazionale precisando, inoltre, che la *Struttura amministrativa provinciale* esercita le funzioni dell'*Autorità* che vigila sulla liquidazione e questo in applicazione della legge fallimentare.

Per quanto attiene al compenso da corrispondere ai Commissari liquidatori questo è determinato dalla *Struttura amministrativa provinciale* sulla base della normativa statale e fermo rimanendo - sempre in capo alla *Struttura amministrativa provinciale* – la possibilità di ridurre il relativo ammontare fino alla metà dello stesso nel caso in cui il *Commissario liquidatore* abbia ritardato la conclusione della sua attività senza giustificato motivo oppure non abbia posto in essere la medesima con la dovuta diligenza che l'incarico commissariale richiede.

I relativi oneri finanziari per l'implementazione di dette procedure sono a carico, ovviamente, dell'*Ente cooperativo* coattivamente sciolto e, nel caso di una sua definitiva impossibilità a provvedervi, a carico della competente Provincia autonoma.

Laddove, dopo il deposito del *Bilancio finale di liquidazione dell'Ente cooperativo* emergano risorse sopravvenute, queste devono essere versate ai fondi mutualistici provinciali per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 45 della presente legge, a meno che la *Struttura amministrativa provinciale* opti di riaprire la liquidazione coatta amministrativa.

Alla Provincia autonoma è demandato anche il potere di adottare la disciplina concernente l'acquisto dei crediti fiscali mancati dall'*Ente cooperativo* in liquidazione

coatta amministrativa nonché l'anticipo ai *Commissari* liquidatori degli importi che si rendono necessari per lo svolgimento delle attività concernenti le procedure amministrative.

Art. 37 (Sostituzione di liquidatori)

Nel caso in cui ci si trovi dinanzi all'ipotesi di gravi irregolarità o di un eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione di un *Ente cooperativo*, il *comma primo* prescrive che la *Struttura amministrativa provinciale* possa sostituire i liquidatori o se questi sono stati nominati dall'Autorità giudiziaria, la suddetta *Struttura amministrativa provinciale* possa rivolgersi al Tribunale, chiedendone la loro sostituzione.

Il *comma secondo* chiude l'*articolo 37* rinviando alla normativa di cui all'*articolo 2545-octiesdecies* del *Codice civile* se ed in quanto compatibile.

TITOLO V – Revisione legale dei conti

Alla Revisione legale dei conti è stato dedicato il *Titolo V* che coordinando la disciplina regionale con quella nazionale, elimina quei controlli che risultano essere duplicazione di altri, oltre a snellire procedure attualmente in vigore; esso si compone di *cinque articoli* mediante i quali - come già avviene in altri Stati membri dell'*Unione Europea* e come già era stato previsto dal *Legislatore regionale* con l'*articolo 29-ter* della *legge regionale n. 7 del 1954* - se le Associazioni di rappresentanza hanno incluso nel loro oggetto sociale anche la *Revisione legale dei conti*, esse possono esercitare tale attività nei confronti degli Enti cooperativi ad esse aderenti, salvo quanto contemplato dall'*articolo 2409-bis, commi 2 e 3*, del *Codice civile*, impregiudicata la possibilità per l'Assemblea dell'*Ente cooperativo* di affidare tale attività a liberi professionisti o a Società di revisione.

Art. 38 (Nozione dell'attività)

Il *Titolo* in parola si apre con l'*articolo 38*, dedicato alla *Nozione dell'attività* di *revisione legale dei conti*, con cui il *Legislatore regionale* - mutuando il termine dalla *Direttiva 2006/43/CEE* e sgombrando il campo da eventuali future incertezze interpretative - precisa che il termine del controllo contabile, così come quello di revisione contabile e di certificazione del bilancio sono fra di loro tutti sinonimi e corrispondono all'attività di cui all'*articolo 2409-ter, comma 1*, del *Codice civile*, e che qui, ora, la *legge regionale*, unitariamente indica con la locuzione *Revisione legale dei conti*.

In altre parole, con l'*articolo 38*, non soltanto viene chiarito che i termini “*controllo contabile*”, “*revisione contabile*” e “*certificazione di bilancio*” sono tra di loro sinonimi, ma si preoccupa anche di specificare che le relative attività a cui detti termini rinviano, altro non sono che l'attività della *Revisione legale dei conti*.

Il *Legislatore* ha, quindi, ritenuto - in virtù della potestà legislativa esclusiva propria attribuita all'Istituzione regionale - di non disciplinare un dovere di *revisione legale* analogo a quello contemplato e previsto all'*articolo 15, comma 2 della legge n. 59 del 1992* e all'*articolo 11 del decreto legislativo n. 220 del 2002*.

Art. 39 (Revisori)

L'articolo 2409-bis del Codice civile, rubricato *Controllo contabile*, viene richiamato dal comma primo dell'articolo 39 per specificare che all'infuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 di quello stesso articolo 2409-bis, l'Associazione di rappresentanza ha facoltà di assumere l'incarico di revisore legale dei conti degli Enti cooperativi ad essa aderenti, solo nel caso in cui la corrispondente attività sia prevista nell'Atto costitutivo di tale Associazione e che, inoltre, nell'esecuzione dell'incarico, essa può avvalersi – in tutto oppure anche in parte – di revisori legali non appartenenti all'Associazione stessa.

Come prima specificato, è fatta salva la facoltà dell'Assemblea dell'Ente cooperativo di affidare la *Revisione legale dei conti* ad un libero professionista iscritto negli appositi *Albi* o a Società di revisione abilitata.

Il secondo comma precisa, poi, che se l'Ente cooperativo recede o non viene più a far parte dell'Associazione di rappresentanza, un eventuale incarico di *Revisore legale dei conti* che quest'ultima ha assunto, scade alla data dell'Assemblea dell'Ente cooperativo che deve essere convocata per l'approvazione del *Bilancio* relativo all'esercizio finanziario nel cui periodo il recesso od il venir meno dall'Associazione di rappresentanza hanno dispiegato i loro effetti.

Per quanto attiene all'organizzazione che deve avere l'Associazione di rappresentanza nel porre in essere l'attività di revisione legale dei conti nei confronti degli *Enti cooperativi* ad essa aderenti, viene richiesto che la medesima abbia un'organizzazione tale da assicurare che i *Revisori incaricati*, nell'esercizio delle loro funzioni, siano indipendenti dall'Ente cooperativo che vanno revisionando.

Anche qui il *Regolamento* regionale attuativo della legge in parola è chiamato a svolgere un delicato ruolo posto che il medesimo - nel rispetto e con l'osservanza dei vincoli rinvenibili nella *Direttiva 2006/43/CE* e nell'intero impianto normativo comunitario – dovrà fissare gli eventuali ulteriori requisiti che l'Associazione di rappresentanza dovrà possedere, laddove voglia esercitare la *Revisione legale dei conti*.

Con il comma sesto si chiude l'articolo in questione ed in esso viene precisato che l'Associazione di rappresentanza che è stata incaricata di effettuare la *revisione legale dei conti* ha facoltà di illustrare le risultanze relative all'attività di revisione nell'ambito dell'Assemblea dell'Ente cooperativo appositamente convocata per approvare il progetto di *Bilancio di esercizio*.

Art. 40 (Soggetti revisionandi)

L'articolo 40 è dedicato ai *Soggetti revisionandi* e dispone l'obbligatorietà della *revisione legale dei conti* per gli *Enti cooperativi* disciplinati dalle norme sulla *Società per azioni* nel caso in cui questi ultimi, per due esercizi finanziari consecutivi abbiano superato due dei limiti qui sotto riportati che sono dati da un milione di Euro, per quanto concerne il totale dell'attivo dello stato patrimoniale, oppure abbia superato due milioni di Euro, con riferimento ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, nonché il numero di dieci unità, per quanto attiene ai dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Detto obbligo del resto viene meno per quegli *Enti cooperativi* che per un esercizio finanziario non abbiano superato due dei citati limiti ed, inoltre, questi stessi limiti possono essere rimodulati in sede di *Regolamento attuativo* della legge nel rispetto del diritto comunitario.

Indipendentemente dai surrichiamati limiti, devono, comunque, venire annualmente assoggettati alla revisione legale dei conti da parte di una Società di revisione le Associazioni di rappresentanza – ed in questo caso il *Revisore* deve anche esprimere un giudizio di merito sull'impiego delle risorse pubbliche a questa corrisposte per la loro attività di promozione e di vigilanza sugli *Enti cooperativi* – nonché gli Enti che gestiscono i Fondi mutualistici previsti dall'*articolo 43*, nel caso in cui la consistenza del *Fondo* ecceda i duecento mila Euro, ed anche in questa ipotesi il *Revisore* è chiamato, obbligatoriamente, ad esprimere un giudizio sull'utilizzo dei denari del *Fondo*.

Art. 41 (Corrispettivo della revisione)

Questo *articolo* è lapidario nello stabilire che i costi connessi all'attivazione dello svolgimento della *Revisione legale dei conti*, così come disciplinata nel *Titolo V* della *legge* in parola, devono essere addebitati all'*Ente revisionato*.

Art. 42 (Norme di coordinamento)

Nell'ambito di questo *articolo* rubricato *Norme di coordinamento*, sono state collocate alcune disposizioni e previsioni come quella di cui al *comma* primo e relativa al fatto che l'*Incaricato della revisione legale dei conti* deve, tempestivamente, comunicare all'*Autorità di revisione* gli Atti o i Fatti che, a seguito dell'espletamento dell'incarico, risultino suscettibili di pregiudicare la continuità dell'impresa, oppure che comportino l'espressione di un giudizio negativo nonché, infine, che diano luogo ad un giudizio o ad una dichiarazione di impossibilità ad esprimere una valutazione sul Bilancio.

Il secondo *comma* opera, invece, una serie di rinvii precisando che - per le eventuali fattispecie la cui disciplina non sia stata prevista nel contesto del *Titolo V* – si debba applicare, in quanto compatibili, le norme contenute nell'*articolo 2409-bis*, rubricato *Controllo contabile*, nel *2409-ter* dedicato alle *Funzioni di controllo contabile*, nell'*articolo 2409-quater* concernente il *Conferimento e revoca* dell'incarico, ed ancora nell'*articolo 2409-quinquies*, relativo alle *Cause di ineleggibilità* e di decadenza, nonché nell'*articolo 2409-sexies* dedicato alla *Responsabilità*.

Il successivo *comma* terzo impone che l'incaricato della *Revisione legale dei conti*, il Collegio sindacale, il Consiglio di sorveglianza, il Comitato per il controllo sulla gestione nonché il *Revisore cooperativo* debbano scambiarsi tempestivamente le varie informazioni in loro possesso che risultino essere rilevanti per lo svolgimento dei rispettivi compiti loro affidati; questa previsione va nel senso dello snellimento e dell'ottimizzazione delle varie attività e si pone nell'alveo di concorrere ad agevolare alla più puntuale realizzazione delle varie attività in parola.

TITOLO VI – Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

Il *Titolo VI*, dedicato ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, ricomprende gli *articoli 43, 44 e 45*, rispettivamente dedicati ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, alla Vigilanza sugli Enti

gestori nonché ai Fondi mutualistici provinciali per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

L'articolo 43 è specificamente incentrato sui *Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione* e con esso – assieme, ovviamente, agli altri due citati articoli – si è voluto razionalizzare quanto già previsto agli articoli 31-bis, 31-ter e 31-quater della legge regionale n. 7 del 1954.

Analogamente a quanto previsto dall'*Ordinamento giuridico statale* - in tal senso si veda l'articolo 11, commi 1 e 6 della legge n. 59 del 1992 - il comma primo di questo articolo, non impone all'Associazione di rappresentanza di costituire un fondo mutualistico posto che, se quest'ultima intende operare in tal senso, essa dovrà farlo solo dopo essere stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della legge e solo dopo aver ottenuto un'apposita *Autorizzazione* volta a costituire l'*Ente gestore* del proprio fondo: *Autorizzazione* che si pone, quindi, come condizione necessaria e sufficiente per la costituzione della Società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2329, comma 1, n. 3, del Codice civile.

Questo *Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione* - al quale devono applicarsi in quanto compatibili le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 8 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 - deve essere gestito senza scopo di lucro da parte di una Società per azioni o da una Società a responsabilità limitata oppure da un'Associazione, che la legge regionale indica con il termine di *Ente gestore*.

Qui, il Legislatore regionale ha, inoltre, voluto affidare un ulteriore ruolo al Regolamento attuativo della legge il quale può – eventualmente – introdurre altri aspetti nel circostanziare e precisare gli ulteriori requisiti che si vorranno imporre a questo Organismo in sede di costituzione.

Con la citata disciplina si è tolta la possibilità che l'*Ente* in parola possa essere la stessa Associazione di rappresentanza, venendo in questo modo a realizzare un'opportuna, chiara e netta separazione patrimoniale tra Ente gestore del Fondo ed Associazione di rappresentanza.

Il successivo comma 3 precisa che gli *Enti cooperativi* in forma societaria che hanno aderito all'Associazione di rappresentanza promotrice del Fondo devono destinare a quest'ultimo almeno il tre per cento dei loro utili netti annuali e, laddove si trovino in fase di liquidazione, sono chiamati a conferire allo stesso fondo il loro patrimonio indivisibile residuo.

Parallelamente, l'Associazione di rappresentanza deve destinare allo stesso fondo almeno il tre per cento degli utili netti annuali

Art. 44 (Vigilanza sugli enti gestori)

Questo articolo si occupa di delineare la disciplina della vigilanza che deve essere effettuata nei confronti degli *Enti gestori* e che il comma primo precisa debba essere esercitata dalla *Struttura amministrativa provinciale*.

A tal riguardo l'*Ente gestore* deve tempestivamente comunicare alla *Struttura amministrativa provinciale* la *Relazione di revisione* del proprio *Bilancio* – nel caso in cui

esso sia revisionabile – unitamente ad un *Elenco* dal quale devono emergere gli interventi finanziari posti in essere nel corrispondente anno.

L'*Ente gestore* è inoltre chiamato a comunicare alla *Struttura amministrativa provinciale* qualsiasi significativa modificazione dell'*Atto costitutivo* oppure della propria organizzazione chiamata a gestire il *Fondo* nonché del relativo *Regolamento* dell'*Ente gestore* concernente gli interventi e, infine, ogni altra informazione che la *Struttura amministrativa provinciale* ritenga utile conoscere.

Alla *Struttura amministrativa provinciale* è fatto obbligo comunicare da parte dell'*Ente gestore* anche il proprio scioglimento.

Art. 45 (Fondi mutualistici provinciali per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

Il successivo *articolo 45* è dedicato, invece, ai *Fondi mutualistici provinciali per la promozione e lo sviluppo della cooperazione* ed a questo vi provvede ciascuna Provincia autonoma istituendo, appunto, un *Fondo mutualistico “per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”*.

Il *Fondo* deve essere gestito dalla competente Provincia autonoma ed ad esso devono essere destinati almeno il tre per cento degli utili netti annuali ed il patrimonio indivisibile residuo al termine della liquidazione degli *Enti cooperativi* in forma societaria non aderenti ad alcuna *Associazione di rappresentanza*.

Analogo discorso è svolto anche per quanto riguarda gli Enti cooperativi in forma societaria aderenti ad un'Associazione di rappresentanza la quale ultima non abbia costituito il *Fondo* ai sensi e per gli effetti del *comma 1* dell'*articolo 43* e che quest'ultima non preveda il versamento ai *Fondi mutualistici* dell'*Associazione nazionale* di riferimento: anche per questi *Enti* è quindi previsto il versamento del tre per cento degli utili netti annuali ed il patrimonio indivisibile residuo al termine della liquidazione.

A detto *Fondo* mutualistico provinciale deve essere anche destinato il patrimonio indivisibile residuo delle *Associazioni di rappresentanza* nel caso in cui queste provvedano al loro scioglimento.

Infine, sempre al *Fondo mutualistico* provinciale devono anche essere destinati i denari dei *Fondi mutualistici* di cui al *comma 1* dell'*articolo 43*, nell'ipotesi in cui si provveda allo scioglimento del relativo *Ente gestore*.

TITOLO VII – Diritto di accesso e tutela della riservatezza

Il *Titolo VII* è dedicato al *Diritto di accesso e tutela della riservatezza* in cui sono ricompresi l'*articolo 46*, rubricato *Tutela della riservatezza* e l'*articolo 47* concernente il *Diritto di accesso*; con questi due *articoli* si è provveduto a disciplinare la materia in questione, analogamente a quanto già previsto a livello nazionale.

Più specificamente si deve far riferimento alla *legge 11 febbraio 2005, n. 15* che ha profondamente rivisitato la *legge* sul procedimento amministrativo *n. 241 del 1990*, introducendo una disciplina più completa e specifica in materia di accesso agli *Atti* ed ai *Documenti amministrativi*.

Inoltre, si deve anche considerare quanto è già stato delineato in sede di interpretazione dell'*articolo 25*, dedicato ai *Doveri e poteri* del *Revisore*, il quale -

nell'esercizio delle proprie funzioni - assume la qualità di *incaricato di un pubblico servizio* con la conseguenza che detta previsione, oltre a rinviare all'alveo penalistico per quanto concerne le prerogative attive e passive del medesimo, rinvia anche alla disciplina pubblicistica, per quel che attiene al diritto di accesso agli *Atti* ed ai *Documenti* nei confronti non soltanto di chi ha posto in essere l'*attività di revisione*, ma anche nei confronti di quei soggetti che, in futuro, saranno chiamati a detenere le risultanze frutto dell'attività del *Revisore*.

Venendo alla *legge n. 15 del 2005*, il cui *articolo 15* ha rimodulato le disposizioni contenute nell'*articolo 22* della *legge n. 241 del 1990*, osserviamo come il diritto di accesso venga definito come il diritto degli interessati a prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi; diritto da intendersi come accesso conoscitivo e da tener ben distinto dal cosiddetto *accesso partecipativo* il quale è, invece, disciplinato dall'*articolo 10*, sempre della *legge n. 241 del 1990*.

Detto diritto di accesso conoscitivo trova il proprio fondamento giuridico nel principio di trasparenza dell'attività amministrativa, di cui agli *articoli 97 e 98* della *Costituzione* ed, in tal senso, la stessa *legge n. 15 del 2005* contempla che l'accesso ai *Documenti amministrativi* – a fronte delle rilevanti finalità di pubblico interesse – sia espressione di un principio generale dell'attività amministrativa con la precipua finalità di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'*Azione della pubblica Amministrazione*.

Per quanto attiene l'oggetto di detto diritto esso è costituito – così come viene definito alla *lettera d)*, del *comma 1 dell'articolo 22* della *legge n. 241 del 1990* – da “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, ritenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

In altre parole, in base a detta nuova disciplina, che ha fatto propria anche la speculazione giurisprudenziale antecedente, ciò che rileva ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, non è la natura pubblica o privata dell'attività realizzata, quanto il fatto che l'attività amministrativa in senso lato posta in essere, sia rivolta alla tutela del pubblico interesse e sia soggetta al canone di imparzialità; da ciò, quindi, deriva che qualsiasi *Atto* che va in tal senso deve essere assoggettato alla disciplina del diritto di accesso.

Per quanto attiene, invece, ai soggetti legittimati a esercitare detto diritto di accesso, questi sono riconducibili ai *titolari di diritti soggettivi ed interessi legittimi*, purché per essi rilevi una situazione giuridica soggettiva tutelata dall'*Ordinamento giuridico*, come ad esempio, le aspettative di diritto oppure le situazioni giuridiche di interesse procedimentale.

Accanto a questo si possono annoverare anche i titolari di interessi diffusi – come le *Associazioni* ed i *Comitati* portatori di detti interessi - purché in capo ad essi sussista un nesso pertinenziale tra l'oggetto dell'accesso ed i fini statutari dell'*Associazione* o del *Comitato*, o dell'Ente in generale, anche alla luce del valore di rappresentatività che i medesimi rivestono.

I titolari dell'interesse di fatto sono stati, invece, giuridicamente pretermessi dall'esercitare detto diritto di accesso.

Per quanto riguarda il diritto in senso stretto, la legge afferma che l'interesse ad essa sotteso deve essere diretto, concreto, attuale e corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento di cui ne si chiede l'accesso.

Per quanto concerne i soggetti obbligati a consentire l'esercizio di detto diritto di accesso, la nuova formulazione dell'*articolo 23* – da ultimo novellata dell'*articolo 4, comma 2*, della *legge n. 265 del 1999* e non rimodulata dalla *legge n. 15 del 2005* – fornisce

l'ambito dei soggetti nei cui confronti è esercitabile il diritto di accesso e che sono riconducibili a tutte le Pubbliche Amministrazioni, alle Aziende autonome speciali, agli Enti pubblici ed ai gestori di Pubblici servizi nonché alle *Autorità di garanzia e di vigilanza* – le cosiddette *Autorità indipendenti* – nei cui confronti detto diritto può esercitarsi, facendo riferimento ai rispettivi ordinamenti, in base a quanto prescrive l'*articolo 24* della *legge 241* del 1990.

Il *Regolamento* attuativo della *legge* in parola, cui l'*articolo 47*, qui di seguito riportato, fa riferimento è, dunque, chiamato - quale fonte secondaria - a svolgere un rilevante e delicato ruolo nel disciplinare i casi ed i modi oltre che i tempi di esercizio di detto diritto di accesso che dovrà ispirarsi, nel dettare la relativa regolamentazione, ai principi contenuti nelle surrichiamate *leggi* nazionali e, nello specifico, ai *commi 1-4* dell'*articolo 25* della *legge n. 241* del 1990 e agli *articoli 3-7* del *D.P.R. n. 352* del 1992, per quanto attiene le modalità di esercizio di diritto di accesso.

Il *Regolamento attuativo* in parola - oltre ad occuparsi del rapporto che può intercorrere tra i singoli Soci dell'*Ente cooperativo* ed il Revisore chiamato a porre in essere l'attività di revisione - dovrà altresì disciplinare il rapporto che intercorre fra la qualità di *Socio* e quella di *Amministratore* dell'*Ente* di cui il primo fa parte, posto che, in futuro, l'*Amministratore* sarà anche detentore delle risultanze dell'*attività di revisione* e, dunque, potenzialmente destinatario delle istanze di accesso che il singolo *Socio* può porre in essere nei confronti di *Atti e Documenti*.

Art. 46 (Tutela della riservatezza)

Questo *articolo* obbliga alla riservatezza e, soprattutto, all'osservanza del *Segreto d'Ufficio* tutti i soggetti chiamati a svolgere le attività di vigilanza o di revisione cooperativa, nonché quelli che ne detengano le risultanze o ne abbiano la disponibilità, come poc'anzi evidenziato.

L'eventuale inosservanza di detta prescrizione comporta, conseguentemente, la violazione del precetto penale a presidio di dette ipotesi.

Art. 47 (Diritto di accesso)

L'*articolo* in parola è, esclusivamente, dedicato al diritto di accesso che i *Soci* possono esercitare – nei termini che abbiamo sopra delineato - nei confronti di *Atti e Documenti* connessi all'attività di vigilanza e di revisione.

In particolare, l'*articolo* rinvia – come già detto – al *Regolamento* regionale cui all'*articolo 53* della *legge* per la disciplina dei casi, dei modi e dei tempi in base ai quali i *Verbali di revisione* di cui all'*articolo 30* possono essere accessibili da parte dei *Soci*.

TITOLO VIII – Disposizioni transitorie e finali

Il *Titolo VIII*, dedicato alle Disposizioni transitorie e finali, si occupa di introdurre un'articolata serie di disposizioni volte ad ottimizzare gli istituti che caratterizzano la *Novella*.

Art. 48 (Tipologie particolari di enti cooperativi)

Questo articolo, recante *Tipologie particolari di enti cooperativi*, precisa, al comma primo, che alle *Società di mutuo soccorso* e alle *Cooperative di garanzia collettiva dei fidi* non devono applicarsi le disposizioni contenute nel Titolo VI della legge, mentre per quanto riguarda le altre norme contenute nella legge, esse saranno applicabili a detti *Organismi* solo in quanto con esse compatibili.

Il secondo comma opera sullo stesso piano posto che precisa che le *Banche popolari* sono regolate dalle sole norme contenute nel *Titolo III* e, soltanto, in quanto con esse compatibili.

Per quanto riguarda, invece, i *Gruppi cooperativi* di cui all'articolo 2545-septies del *Codice civile*, questi sono regolati dalle disposizioni contenute dalla legge in parola ma limitatamente alla forma della società cooperativa o alle società cooperative cui è attribuita la loro direzione. Qui il *Legislatore regionale* ha assegnato al Regolamento attuativo l'obbligo di disciplinare l'iscrizione nel *Registro* dei *Gruppi cooperativi*.

Per quanto concerne, invece, le *Banche di credito cooperativo* queste possono incaricare di far svolgere la *revisione legale dei propri conti* di cui al *Titolo V* della legge in questione, soltanto all'*Associazione di rappresentanza* cui esse aderiscono e solo nel caso in cui la corrispondente attività è prevista nell'*Atto costitutivo* di tale *Associazione*.

Laddove invece ci si trovi nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2409-bis del *Codice civile*, rubricato *Controllo contabile*, le surrichiamate *Banche di credito cooperativo* vengono meno dalla possibilità di esercitare detta facoltà.

Più precisamente - e con specifico riferimento al comma secondo - le ipotesi in parola sono quelle relative alle *Società* che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio nell'ambito delle quali il controllo contabile deve essere esercitato da una Società di revisione iscritta nel Registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente all'espletamento di tale incarico, è assoggettata alla disciplina dell'attività di revisione contemplata per le *Società* emittenti azioni quotate in mercati regolamentati nonché anche all'attività di vigilanza della Commissione nazionale per le *Società* e la Borsa.

Con riferimento al successivo comma terzo del già richiamato articolo 2409-bis, questo prevede che lo Statuto delle Società che non facciano ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del Bilancio consolidato, possa prevedere che il controllo contabile venga posto in essere dal Collegio sindacale, nel qual caso quest'ultimo deve essere costituito da *Revisori contabili* iscritti nel *Registro* istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per quanto concerne, invece, gli *Enti cooperativi* che controllano una o più *Società per azioni* o che abbiano un valore della produzione superiore a 60 milioni di Euro o con riserve indivisibili superiori a quattro milioni di Euro, oppure che abbiano prestiti sociali o conferimenti di *Soci finanziatori* superiori a 2 milioni di Euro, questi sono assoggettati alla *revisione legale* di cui al *Titolo V* più volte richiamato. Qui viene inoltre precisato che la *revisione legale dei conti* - ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 2409-bis del *Codice civile* - può e deve essere eseguita dall'*Associazione di rappresentanza* cui gli *Enti* in parola aderiscono, solo se la corrispondente attività è prevista nell'*Atto costitutivo* di tale *Associazione*.

Viene, inoltre, precisato che i limiti che costituiscono il presupposto di applicazione del comma quinto di detto articolo possono essere rimodulati in sede di *Regolamento di attuazione*.

Art. 49 (Requisiti particolari per l'iscrizione nel registro)

Il *comma primo* del successivo *articolo 49*, rubricato *Requisiti particolari per l'iscrizione nel Registro*, evidenzia come le Società cooperative di consumo possano anche avere un numero di Soci inferiore a quello di cinquanta ai fini dell'iscrizione nel *Registro*, laddove la loro Sede sociale si trovi in località con meno di cinquecento abitanti oppure nel caso della particolare natura dei beni o dei servizi offerti ai loro Soci.

Per le *Società cooperative edilizie e di abitazione* che devono perseguire lo scopo di realizzare un programma di edilizia residenziale, si è previsto che se queste vogliono accedere alle agevolazioni previste in materia di edilizia abitativa, esse devono avere almeno nove soci destinatari di un'unità abitativa indipendente.

Per quelle cooperative che operano in località con meno di 3 mila abitanti il numero di detti Soci è ridotto a tre.

Anche qui il *Legislatore regionale* ha rimesso alla sede regolamentare la possibilità di introdurre ulteriori requisiti per l'iscrizione degli *Enti cooperativi* nel *Registro*.

Art. 50 (Requisiti delle associazioni di rappresentanza e degli enti gestori)

Questo *articolo* deve essere letto in una sorta di *combinato disposto*, con gli *articoli 51 e 55* della *legge*, posto che il *comma primo* di quest'ultimo *articolo* dispone che l'applicazione della legge nel suo complesso venga differita alla data di pubblicazione del Regolamento regionale di attuazione, vale a dire, il *Regolamento* di cui al *comma primo* dell'*articolo 53*.

Poiché dalla data di entrata in vigore decorrono tutta una serie di obblighi - quale quello di cui al presente *articolo 50*, quello di cui al *comma secondo* dell'*articolo 51* nonché quello di cui al *comma 1* dell'*articolo 53* - si ritiene che la decorrenza di detti termini iniziali debba avvenire a far data dalla pubblicazione del Regolamento regionale di attuazione, da quest'ultimo *articolo* espressamente citato e dal *comma primo* dell'*articolo 55* a sua volta richiamato, fatta eccezione che per il surrichiamato *articolo 53*.

Con riferimento quindi all'*articolo 50* in esame, si evidenzia che con esso viene stabilito che le *Associazioni di rappresentanza riconosciute* e gli *Enti gestori* che sono stati autorizzati prima dell'entrata in vigore della *legge* - vale a dire, prima della data di pubblicazione del *Regolamento regionale di attuazione* - devono conformarsi a quanto previsto dagli *articoli 9 e 43, comma 3* della *legge* in parola entro un anno dalla sua entrata in vigore, che come detto è legata alla data di pubblicazione del citato *Regolamento attuativo*; analoga conformazione deve, altresì avvenire con riferimento all'*articolo 9, comma 1, lettera d)*, ma entro quattro anni dalla sua entrata in vigore, che è sempre legata alla data di pubblicazione del *Regolamento*.

Laddove detta conformazione non intervenga nei termini finali poc'anzi evidenziati si ha, *ope legis*, l'automatica revoca dei relativi riconoscimenti e/o autorizzazioni.

È questa un'interpretazione che non lascia alternative posto che se si dovesse interpretare per immediata entrata in vigore della *legge* in parola connessa alla pubblicazione della medesima, si avrebbe una disciplina che, al momento, mancherebbe di essenziali istituti cui il *Legislatore* stesso ne ha rimesso la disciplina al *Regolamento di attuazione*.

Art. 51 (Disposizioni abrogate)

L'*articolo 51* dispone che con l'entrata in vigore della *legge* – nei termini che abbiamo sopra evidenziato all'*articolo 50* e quindi solo dalla sua piena efficacia - siano abrogate le disposizioni contenute nella *legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7*; quelle contenute nella *legge regionale 11 febbraio 1955, n. 3*; quelle contenute nell'*articolo 2 della legge regionale 28 luglio 1988, n. 5*, nonché quelle di cui agli *articoli 2, 8 e 9, comma 3 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24*.

La data della piena e completa applicazione della *legge* è anche il momento dal quale decorre la soppressione dell'obbligo di certificazione del Bilancio previsto dalla disciplina nazionale, regionale o provinciale per gli *Enti cooperativi*.

Art. 52 (Disposizione in materia di promozione e sviluppo della cooperazione)

L'*articolo 52*, rubricato *Disposizione in materia di promozione e sviluppo della cooperazione*, prevede che ciascuna Provincia autonoma, in conformità con il proprio *Ordinamento giuridico*, disciplini le competenze amministrative ad essa delegate in materia di promozione e di sviluppo della cooperazione; detta delega, come è noto, è avvenuta con l'*articolo 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3* con cui si è provveduto, appunto, a delegare le funzioni amministrative della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol alle due Province autonome, in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative.

Art. 53 (Regolamenti attuativi)

Il successivo *articolo 53* è dedicato ai *Regolamenti attuativi* e riguarda i due *Regolamenti* che il *comma 1* e il *comma 2*, rispettivamente, disciplinano.

Con il *comma 1*, la Giunta regionale è, obbligatoriamente, chiamata ad approvare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione - vale a dire, entro il 17 gennaio 2009 – il relativo Regolamento attuativo per le parti che la *legge* ha espressamente richiamato che possono riguardare una regolamentazione obbligatoria oppure facoltativa.

Il successivo *comma secondo* specifica, invece, che ogni qualvolta la *legge* non rinvii espressamente al *Regolamento regionale* di cui al *comma primo*, la Provincia autonoma territorialmente competente può, con proprio *Atto regolamentare*, disciplinare l'attuazione della *legge*.

Art. 54 (Applicazione della disciplina nazionale)

L'*articolo 54* concerne l'*Applicazione della disciplina nazionale* e con esso si precisa che per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla *legge* in parola, si applica - in quanto compatibile - la relativa disciplina nazionale.

Detta disciplina costituisce un rinvio omnicomprensivo a valere per tutte quelle fattispecie che non trovano puntuale e diretta disciplina nella *legge regionale*.

Art. 55 (Entrata in vigore)

Di questo *articolo* ne abbiamo già accennato in sede di commento all'*articolo 50*, a cui gentilmente si rinvia; quello che qui rimane da precisare è che in questa sede il *Legislatore regionale* ha voluto che soltanto l'*articolo 53* – dedicato ai *Regolamenti attuativi* – dovesse entrare in vigore contestualmente alla pubblicazione della *legge*, al fine di consentire alla Giunta regionale di dettare la necessaria disciplina di dettaglio per l'entrata in vigore della *legge* stessa.

IL PRESIDENTE
- Lorenzo Dellai -